



COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA
Provincia di Pesaro e Urbino

COPIA

DELIBERAZIONE N. 20
in data: 27-04-2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2016.

L'anno **duemilasedici**, il giorno **ventisette** del mese di **aprile** alle ore **21:00**, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, in sessione **Ordinaria** e in **Prima convocazione**, si é riunito il Consiglio Comunale .

All'appello risultano:

PAGANELLI DONATELLA	P	ANNIBALI MAURO	P
GIULIONI CHRISTIAN	P	FEDRIGHELLI FRANCESCA	P
BUSETTO LUISA	P	PRETELLI ALEX	P
CECCAROLI DOMENICO SAVIO	A	GRANDICELLI GIORGIO	P
MAURI MATTIA	P	ANGELI OTTORINO	P
GALLI MARCO	P		

TOTALE PRESENTI: 10

TOTALE ASSENTI : 1

Risultano assenti giustificati i Consiglieri

Partecipa il Segretario Comunale sig. CASTELLI DR. UGO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. PAGANELLI DONATELLA in qualità di SINDACO e, previa nomina degli scrutatori Sigg.:

**BUSETTO LUISA
FEDRIGHELLI FRANCESCA
ANGELI OTTORINO**

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. La seduta é Pubblica .

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE – UFFICIO TRIBUTI

Visti:

- gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

- la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), che ha istituito l'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 suddivisa nelle componenti TASI (Tributo per servizi indivisibili) , TARI (Tassa Rifiuti) ed IMU (Imposta Municipale Unica);

Atteso che la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'imposta unica Comunale (IUC);

Visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale – IUC approvato con delibera di Consiglio Comunale n. del 27.04.2016;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 9.06.2015 di determinazione aliquote e detrazioni – Anno 2015;

Viste le aliquote e detrazioni TASI per l'anno 2016 da approvarsi in pari seduta della presente;

Considerato che:

le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU) sono tutte novità di carattere obbligatorio, applicabili senza l'intervento della potestà regolamentare dell'Ente;

fra le modifiche introdotte con l'articolo unico della legge 208/2015 sono rilevanti i seguenti benefici:

- a) con il comma 10 è stata inserita la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, a eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9; 3); ai fini dell'applicazione della presente disposizione il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti mediante il modello di dichiarazione IMU di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto Legislativo 14 marzo 2011, n.23.
- b) con il comma 13 è stato ripristinato, a decorrere dal 1 gennaio 2016 il criterio contenuto nella circolare n.9 del 14 giugno 1993, ai fini dell'esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina. L'esenzione viene poi estesa ai terreni agricoli:
 1. posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione;
 2. ubicati nei Comuni delle Isole Minori di cui all'allegato A annesso alla Legge 28 dicembre 2001, n.448;
 3. a immutabile destinazione agro silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- c) con il comma 15 è stata estesa la non applicazione dell'IMU, già prevista per le unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, anche a quelle sempre di cooperative edilizie a proprietà indivisa ma destinate a studenti universitari soci assegnatari, a prescindere dal requisito della residenza anagrafica;
- d) con il comma 53 è stata introdotta la riduzione del 75% dell'aliquota stabilita dal Comune per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431;

Viste altresì:

- la nota prot. 27472 del 29 gennaio 2016 con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze che in risposta ad un quesito posto dalla Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e media Industria – CNA – detta chiarimenti in merito alla riduzione del 50% della base imponibile in caso di cessione dell'abitazione in comodato ai familiari;

- la successiva Risoluzione n.1/DF/2016 del 17.02.2016 con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha dettato le modalità applicative relativamente alle disposizioni all'art.1, comma 10, della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità per l'anno 2016);

Considerato che:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- il Decreto 1° marzo 2016 del Ministero dell'Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 55 del 07/13/2016 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali al 30 aprile 2016;

- l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, il quale ha stabilito che, a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'IMU devono essere inviati esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nell'apposito sito informatico. L'efficacia della deliberazione e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico; il Comune è tenuto alla pubblicazione della predetta delibera entro il 28 ottobre di ciascun anno d'imposta, al tal fine il Comune è tenuto ad effettuare l'invio entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Considerato che la legge 28.12.2015 n. 208 al comma 26 ha disposto che nella determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta di competenza dell'Ente locale, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle Regioni e agli enti locali dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.

Ritenuto di confermare le aliquote e le detrazioni in vigore così come definite nella parte dispositiva del presente provvedimento al fine di assicurare il gettito IMU iscritto nel bilancio triennale di previsione 2016-2018;

PROPONE

1. **di confermare** la seguente misura delle aliquote relative all'Imposta Municipale Propria:

Aliquota ordinaria (si applica a tutte le tipologie non comprese nelle altre aliquote) :	8,6 per mille
Abitazione principale categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze dei soggetti passivi persone fisiche :	5,5 per mille
Altri immobili ad uso abitativo – aree fabbricabili – fabbricati CAT. D5 e Fotovoltaici a terra :	9,6 per mille
Terreni agricoli inclusi quelli non coltivati :	7,6 per mille
Abitazione e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado :	7,6 per mille
Immobili ERAP :	7,6 per mille

2. di confermare la seguente detrazione dall'Imposta Municipale Propria:

per l'unità immobiliare appartenente alle categorie catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

la predetta detrazione si applica anche:

- a. alle unità immobiliari appartenenti agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (ERAP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità dell'ERAP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
 - b. all'unità immobiliare appartenente alle categorie catastale A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
3. **di dare massima pubblicità delle aliquote e delle detrazioni nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione e modulistica sul sito web istituzionale del Comune;**
4. **di dare atto che le aliquote e detrazioni così come stabilite con il presente atto decorrono dal 1° gennaio 2016;**
5. **di precisare che le aliquote e le detrazioni d'imposta come sopra determinate contribuiranno ad assicurare l'equilibrio del bilancio di previsione finanziario 2016-2018;**
6. **di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge;**
7. **Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. trattandosi di atto propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione 2016.**

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere favorevole in ordine rispettivamente alla regolarità **TECNICA** e **CONTABILE** della proposta di deliberazione formalizzata con il presente atto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rag. Doriana Polidori

IL RAGIONIERE

F.to Rag. Doriana Polidori

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Preso atto dei pareri sopra espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'attestazione di cui all'art. 153 comma 5 del T.U. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Sentita la relazione dell'Assessore Christian Giulioni e gli interventi successivi, come da scheda di registrazione allegata al punto 6, decide di passare a votazione:

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 20 del 27-04-2016 - pag. 4 - COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA

Presenti e votanti n. 10

Con voti favorevoli n. 7 e n. 3 astenuti (Grandicelli, Pretelli e Angeli)

D E L I B E R A

- DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione sopra trascritta;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Constatata la necessità di procedere con urgenza e dare l'immediata eseguibilità alla delibera, passa a decidere con separata votazione:

Presenti e votanti n. 10

Con voti favorevoli n. 7 e n. 3 astenuti (Grandicelli, Pretelli e Angeli)

D E L I B E R A

- **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to PAGANELLI DONATELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CASTELLI DR. UGO

Prot. N.

Li 10-05-16

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, D. Lgs 18 Agosto 2000, n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CASTELLI DR. UGO

E' copia conforme all'originale.

Dalla Residenza comunale, li

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal 10-05-16 al 25-05-16, Reg. n. 247, come prescritto dall'art. 124, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami.

E' divenuta esecutiva il giorno 27-04-2016;

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);

Dalla Residenza comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
CASTELLI DR. UGO